

Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

**MOCA**

Dichiarazione codice 001 - Data 26/05/2022

**“PACKAGING CON INTERNO IN PE-protect®”**

**IMBALLAGGIO PER CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE CON BARRIERA IN PE  
INTERPOSTA TRA ALIMENTO E CARTONCINO**

1. Con la presente si dichiara che il materiale fornitoVi

**è conforme**

alla seguente legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (CE) 1935/04
- Regolamento (CE) 1895/05
- Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Regolamento (CE) 2023/2006

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

2. Il materiale sopra citato è fabbricato con:

- CARTONCINO (non a contatto diretto con gli alimenti);
- STAMPA con inchiostri e vernici base acqua (non a contatto diretto con gli alimenti);
- FILM PE (lato a contatto diretto con gli alimenti).



## Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


# MOCA

### 3. Inchiostri e vernici utilizzati:

- Sono formulati e fabbricati secondo le "Linee Guida EuPIA sugli Inchiostri da Stampa applicati sulle superfici non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti degli imballaggi alimentari".
- Non contengono i materiali che sono specificati nei criteri di selezione dell'EuPIA Exclusion Policy. Sono assenti SVCH (Substances of Very High Concern) secondo regolamento REACH 1907/2006/CE.
- Sono formulati in modo da minimizzare la potenziale migrazione attraverso il substrato o i fenomeni di set-off dal lato esterno stampato alla superficie a contatto con l'alimento (allegato Reg. 2023/2006 CE).

### 4. I simulanti impiegati per le prove di migrazione, indicati al punto 5 della presente dichiarazione, consentono di determinare i gruppi di prodotti alimentari ammessi al contatto secondo il Reg. (UE) 10/2011. Si riporta di seguito l'elenco delle categorie alimentari con le rispettive sigle (così come indicate nel DM 21/03/73 All. III) per le quali si garantisce l'idoneità al contatto:

- **02:** Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria
- **03:** Cioccolato, zucchero e loro derivati; dolciumi
- **04:** Frutta, ortaggi e loro derivati
- **05:** Grassi e oli
- **06:** Prodotti animali e uova
- **07:** Prodotti lattieri
- **08:** Prodotti vari



**Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.**

**MOCA**

5. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle condizioni di prova a seguito specificate (Reg. (UE) 10/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Simulante: A 10gg a 40°C

Simulante: B 10gg a 40°C

Simulante: C 10gg a 40°C

Simulante: D1 10gg a 40°C

Simulante: D2\* 10gg a 40°C

\*(condizioni equivalenti e simulante sostitutivo)

Al fine di stabilire la conformità del prodotto, è stato utilizzato un rapporto tra superficie di contatto e l'alimento pari 6 dm<sup>2</sup> per kg di alimento. Le prove di migrazione globale sono state effettuate sul lato a contatto diretto con gli alimenti.

6. Nel prodotto potrebbero essere presenti sostanze soggette a limiti di migrazione specifica (LMS) in base al Regolamento Europeo 10/2011. Sulla base di risultati analitici o mediante un approccio (worst case) mediante calcoli teorici e analisi di screening, il contenuto di tali sostanze rispetta i valori limite previsti dal regolamento. Si riporta l'elenco di tali sostanze nella tabella seguente.

CAS	Nome	Limite di migrazione (mg/kg)
2682-20-4	2-metil-4-isotiazolin-3-one	0,5
77-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	6
79-10-7	Acido acrilico	6



## Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

# MOCA

7. Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dal Reg. 10/2011 UE Art. 11 comma 3 (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973. Di seguito un elenco di tali sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto.

E171 Diossido di titanio	E554 Silicato d'alluminio e sodio
E173 Alluminio	E558 Bentonite
E180 Litolrubina BK	E900 Dimetil polisilossano
E422 Glicerolo	E914 Cera polietilenica ossidata
E551 Diossido di silicio (Silice)	E1520 Glicole propilenico
E524 Idrossido di sodio	E 170 Carbonato di calcio
E527 Ammoniaca	E491 Sorbitan Stereate

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

8. I valori di migrazione specifica misurati per metalli, lantanidi e ammine aromatiche primarie sono conformi ai valori limite riportati nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 02/09/2020.
9. Le indagini analitiche effettuate non evidenziano migrazione di coloranti secondo quanto previsto dal DM 21/03/73 e smi.
10. Le indagini di screening effettuate evidenziano che sono assenti componenti indesiderate quali sostanze volatili estranee alla tipologia di imballo e costituenti organici come ad esempio ftalati, DIPN e IPA.



## Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

# MOCA

11. Sulla base delle analisi sensoriali della trasmissione di gusto e odori a simulante (Test di Robinson) si dichiara che il materiale non altera gusto e odore dell'alimento ivi contenuto (test effettuato per 48h a 23°C).

12. **Condizioni Prevedibili d'Uso e Conclusioni**

Il manufatto non è idoneo al contatto per gli alimenti non riportati al punto 3. Il manufatto può essere utilizzato unitamente all'alimento, per una durata pari alla "shelf life" dell'alimento a temperatura massima di 40°C e/o a temperature di refrigerazione e congelamento. Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale.

Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde.

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.


A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione dell'Autorità competente:

- rapporti di prova effettuati su campione di prodotto finito
- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1.

I rischi eventuali sono stati posti sotto sorveglianza mediante regole GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati



Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti  
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

**MOCA**

sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della  
conformità.

Data 26/05/2022

Cognome e Nome: Tomassini Alessandro

Funzione: Direttore

Firma:

  
 **tecnocarta** s.a.s.  
di Tedeschi A. & C.  
Via Ponte di Ferro, 9  
06084 Passaggio di Bettona (Pg)  
Tel. 075 9869707 - Fax 075 9869602  
Partita IVA: 01424790549